



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 30/06/2025

Numero Registro Dipartimento 1148

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9447 DEL 30/06/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI SELLIA (CZ) DAL DOTT. NICOLA GIUSEPPE BARBIERI IN CAPO AL DOTT. CARMELO BARBIERI PER SUCCESSIONE TESTAMENTARIA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** come evincesi dall'estratto per riassunto dell'atto di morte n. 7 Parte II Serie B Anno 2025 rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Marcellinara (CZ), conservato in atti, risulta che in data 7 maggio 2025, è deceduto in Marcellinara il dott. Barbieri Nicola Giuseppe, farmacista già titolare dell'omonima farmacia con esercizio nel Comune di Sellia (CZ), Via Marconi n. 14, afferente la sede farmaceutica unica rurale della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, gestita sotto forma di impresa individuale in virtù della D.G.R. n. 3526 del 27 giugno 1994 e del successivo D.P.G.R. n. 1171 dell'8 settembre 1994;

- **CHE** come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal dott. Barbieri Carmelo, figlio ed unico erede del *de cuius*, conservata in atti, la successione ereditaria del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe è regolata da testamento olografo pubblicato in data 22 maggio 2025 con verbale a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 33.253 – Raccolta n. 14.103 registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 23 maggio 2025 al n. 1703 Serie 1T;

- **CHE** tra i beni costituenti il compendio ereditario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe risulta compresa l'azienda commerciale connessa alla sede farmaceutica del Comune di Sellia (CZ), sita alla Via Marconi n. 14;

- **CHE** con istanza datata 26 maggio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 28 maggio 2025, conservata in atti, il dott. Barbieri Carmelo in qualità di unico erede testamentario del *de cuius*, per come risulta dalla sopracitata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha chiesto, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione alla gestione ereditaria della farmacia del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, ubicata nel Comune di Sellia (CZ) alla Via Marconi n. 14, sotto la direzione tecnica di sé medesimo, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 8102 del 5 giugno 2025 si è provveduto ad autorizzare, ai sensi di legge, l'unico erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, e precisamente il figlio dott. Barbieri Carmelo, alla gestione provvisoria ereditaria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Sellia (CZ), ubicata alla Via Marconi n. 14, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica del medesimo farmacista, regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

- **CHE** con istanza datata 30 maggio 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, conservata in atti, il dott. Barbieri Carmelo, farmacista, in qualità di unico erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe ha chiesto in capo a sé medesimo il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Sellia (CZ), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Marconi n. 14, già condotta sotto forma di impresa individuale e di titolarità del *de cuius* in virtù della D.G.R. n. 3526 del 27 giugno 1994 e del D.P.G.R. n. 1171 dell'8 settembre 1994;

- **CHE** il giorno 22 maggio 2025, in Vibo Valentia, con verbale di pubblicazione di testamento olografo a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 33.253, Raccolta n. 14.103, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 23 maggio 2025 al n. 1703 Serie 1T, alla presenza di testimoni, si è proceduto alla pubblicazione ed al successivo deposito del testamento olografo del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe - deceduto a Marcellinara (CZ) in data 7 maggio 2025 come risulta dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di morte dell'anno 2025, rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcellinara in giorno 8 maggio 2025 – consegnato al notaio rogante dal figlio del *de cuius*, dott. Barbieri Carmelo, avente interesse alla successione del defunto padre;

- **CHE** come evincesi dal contenuto del summenzionato testamento olografo pubblicato in data 22 maggio 2025 con verbale a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone - Repertorio n. 33.253 il testatore dott. Barbieri Nicola Giuseppe ha nominato il proprio figlio dott. Barbieri Carmelo erede universale della azienda commerciale avente ad oggetto l'attività di farmacia con esercizio nel Comune di Sellia (CZ), Via Marconi n. 14, afferente la sede farmaceutica unica rurale della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, già gestita sotto forma di impresa individuale e di titolarità del *de cuius* in virtù della D.G.R. n. 3526 del 27 giugno 1994 e del successivo D.P.G.R. n. 1171 dell'8 settembre 1994; per effetto della richiamata disposizione testamentaria il dott. Barbieri Carmelo, in qualità di erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, è divenuto titolare per successione testamentaria del diritto di esercizio della suddetta sede farmaceutica, nonché del diritto di piena proprietà della connessa azienda commerciale;

DATO ATTO CHE:

- l'efficacia della disposizione testamentaria presente nel richiamato testamento olografo, avente ad oggetto l'assegnazione in proprietà dell'azienda-farmacia ricompresa nell'asse ereditario del defunto in favore dell'erede, e quindi il conseguimento da parte di quest'ultimo della titolarità del diritto di esercizio della sede

farmaceutica e della proprietà della connessa azienda commerciale, è da intendersi sottoposto alla condizione sospensiva cumulativa e irretroattiva (in deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.):

- a) del rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore dell'erede testamentario, di cui al combinato disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.;
 - b) dell'adozione, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, e successiva notificazione individuale all'erede testamentario, del provvedimento di presa d'atto del summenzionato decreto amministrativo di riconoscimento con assegnazione all'erede della farmacia del proprio codice regionale;
- gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro all'erede testamentario il proprio codice identificativo regionale;
 - il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti l'erede testamentario del *de cuius* diviene titolare del diritto di esercizio della sede farmaceutica e proprietario dell'azienda commerciale che vi è connessa; pertanto l'azienda-farmacia, fino all'avveramento della suddetta condizione, continua ad operare sotto forma di impresa individuale in virtù del provvedimento di autorizzazione alla gestione provvisoria ereditaria, assunto con decreto dirigenziale n. 8102 del 5 giugno 2025;
 - per come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Barbieri Carmelo, erede universale della farmacia, la sede farmaceutica del Comune di Sellia (CZ), corrente in Via Marconi n. 14, è classificata come farmacia rurale sussidiata e beneficia dell'indennità di disagiata residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii per cui è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia oggetto di successione testamentaria, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata all'erede universale e nuovo titolare individuale della farmacia dott. Barbieri Carmelo, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 9 giugno 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con note PEC prot. n. 414704 del 09/06/2025 e prot. n. 425858 del 12/06/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa all'erede interessato a mezzo PEC del 3 giugno 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Barbieri Carmelo in qualità di direttore tecnico responsabile della conduzione tecnico professionale della farmacia del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, con cui il medesimo ha dichiarato: 1) di aver conseguito la laurea in farmacia presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro in data 27 febbraio 2020; 2) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro nella sessione I dell'anno 2020; 3) di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro al n. 1913 – vol. 08/2020; di essere in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475;

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Barbieri Carmelo in qualità di erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, attestante l'insussistenza di cause ostative all'acquisto della titolarità di farmacia e delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Barbieri Carmelo in qualità di erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal dott. Barbieri Carmelo in qualità di erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0056162_20250529 del 27/06/2025 di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico del dott. Barbieri Carmelo e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono, alla data di rilascio della comunicazione, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Sellia (CZ), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Marconi n. 14, per successione testamentaria, dal defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe in capo all'erede testamentario dott. Barbieri Carmelo - già autorizzato alla gestione provvisoria ereditaria della suddetta farmacia con decreto dirigenziale n. 8102 del 5 giugno 2025 - sotto la direzione tecnica del medesimo farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al farmacista interessato;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Sellia (CZ), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)